



Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020, per l'affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e gestione di percorsi formativi per i dipendenti del Politecnico di Torino - CIG - 8758653D18 - CUI S00518460019202000072

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di giugno, alle ore 14.05, in modalità telematica – a causa delle misure imposte al fine di evitare il contagio connesso all'emergenza sanitaria del Covid-19 – attraverso l'utilizzo del software Microsoft Teams in dotazione all'Ateneo, prende avvio l'esame delle offerte delle ditte invitate alla procedura di selezione del contraente indicata in titolo.

Sono presenti i componenti del Seggio di Gara:

- Ing. Fabio Agostino (Area AQU)
- Ing. Cristina Sergi (Area AQU)

Premesso che:

- la predetta procedura è stata avviata con determina a contrarre di cui al D.D.G. n. 840 del 24.05.2021 ed espletata attraverso la piattaforma messa a disposizione nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come previsto dall'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito con legge 94/2012;
- in data 24.05.2021, con RDO n. 2809275, l'Amministrazione ha invitato tutti gli operatori economici iscritti al bando "**SERVIZI**", categoria "**Servizi di Formazione**" a formulare un'offerta per la procedura di selezione del contraente, fissando la data del 14.06.2021 ore 12.00 quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- la procedura di selezione del contraente è regolata ai sensi:
 - dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020 e delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 espressamente richiamate nella documentazione di gara;
 - del Regolamento Generale d'Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità adottato da questo Politecnico con DR n. 218 del 3.06.2013, in vigore dal 3 giugno 2013;
- l'affidamento è composto da un unico lotto contrassegnato **213.800,00 + IVA**, non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- i punti essenziali della lettera di invito stabiliscono che:
 - secondo quanto indicato al par. 5 la fornitura verrà affidata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
 - non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, parziali o incomplete, né offerte pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base dell'affidamento;
 - si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta purché la stessa risulti congrua, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
- con decreto della Direttrice Generale n. 992 del 15.06.2021 è stato nominato il Seggio incaricato alla verifica della documentazione di gara

Tutto ciò premesso

I componenti del Seggio di Gara verificano che, in risposta alla predetta RDO n. 2809275, hanno presentato **offerta**, mediante upload dei documenti di gara sulla piattaforma MePA, i seguenti operatori economici:



| # | Denominazione concorrente | Forma di partecipazione | PARTITA IVA |
|----|--|-------------------------|------------------------------|
| 1 | ADECCO FORMAZIONE SRL - E:LAB SRL | R.T.I. costituendo | 13081080155 -03326720368 |
| 2 | ALTAFORMAZIONE | Singolo O.E. | 03268480963 |
| 3 | HUMANITIES S.R.L. | Singolo O.E. | 07227131005 |
| 4 | I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | Singolo O.E. | 00453310351 |
| 5 | ISMO SRL | Singolo O.E. | 02152260150 |
| 6 | LEGISLAZIONE TECNICA | Singolo O.E. | 05383391009 |
| 7 | PARTNER & PARTNERS HOLDING GROUP S.R.L. | Singolo O.E. | 11651760016 |
| 8 | PRAXI | Singolo O.E. | 01132750017 |
| 9 | QSM S.R.L. | Singolo O.E. | 00685340861 |
| 10 | RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL - TELECOM ITALIA SPA | R.T.I. costituendo | 03549630964 - 00488410010 |
| 11 | SCOA - SCHOOL OF COACHING S.R.L. | Singolo O.E. | 03728610969 |
| 12 | SCS AZIONINNOVA SPA | Singolo O.E. | 01863350359 |
| 13 | VARIAZIONI SRL | Singolo O.E. | 02285520207 |

Alle ore 14.18 c.ca il Seggio di Gara procede allo sblocco della documentazione amministrativa di gara prodotta dagli operatori economici ed al prelievo della stessa. Dall'esame della documentazione si rileva quanto segue:

| # | Denominazione concorrente | Esito verifica documentazione amministrativa |
|----|--|--|
| 1 | ADECCO FORMAZIONE SRL - E:LAB SRL | La documentazione amministrativa prodotta è COMPLETA , regolarmente compilata e validamente sottoscritta. |
| 2 | ALTAFORMAZIONE | La documentazione amministrativa prodotta è COMPLETA , regolarmente compilata e validamente sottoscritta. |
| 3 | HUMANITIES S.R.L. | La documentazione amministrativa prodotta è COMPLETA , regolarmente compilata e validamente sottoscritta. |
| 4 | I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI | La documentazione amministrativa prodotta è COMPLETA , regolarmente compilata e validamente sottoscritta. |
| 5 | ISMO SRL | La documentazione amministrativa prodotta è COMPLETA , regolarmente compilata e validamente sottoscritta. |
| 6 | LEGISLAZIONE TECNICA | La documentazione amministrativa prodotta è COMPLETA , regolarmente compilata e validamente sottoscritta. |
| 7 | PARTNER & PARTNERS HOLDING GROUP S.R.L. | La documentazione amministrativa prodotta è COMPLETA , regolarmente compilata e validamente sottoscritta. |
| 8 | PRAXI | La documentazione amministrativa prodotta è COMPLETA , regolarmente compilata e validamente sottoscritta. |
| 9 | QSM S.R.L. | La documentazione amministrativa prodotta è COMPLETA , regolarmente compilata e validamente sottoscritta. |
| 10 | RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL - TELECOM ITALIA SPA | La documentazione amministrativa prodotta è COMPLETA , regolarmente compilata e validamente sottoscritta. Si rimanda ai paragrafi seguenti del verbale |
| 11 | SCOA - SCHOOL OF COACHING S.R.L. | La documentazione amministrativa prodotta è COMPLETA , regolarmente compilata e validamente sottoscritta. |
| 12 | SCS AZIONINNOVA SPA | La documentazione amministrativa prodotta è COMPLETA , regolarmente compilata e validamente sottoscritta. |
| 13 | VARIAZIONI SRL | La documentazione amministrativa prodotta è COMPLETA , regolarmente compilata e validamente sottoscritta. |



In relazione alla documentazione amministrativa prodotta dal RTI Randstad HR Solutions (mandataria) – TIM (mandante), il Seggio di Gara rileva quanto segue:

- **Randstad HR Solutions (mandataria):** gli allegati predisposti dalla Stazione Appaltante sono integralmente compilati e validamente sottoscritti.

Con riferimento alla sussistenza di eventuali situazioni riconducibili ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, lett. A e C del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico ha segnalato, ai fini del pieno rispetto degli obblighi dichiarativi, che il dott. Marco Ceresa, soggetto cessato dalla carica di Amministratore Delegato di Randstad HR Solutions in data 30.04.2021:

- A. ha ricevuto un decreto di rinvio a giudizio da parte del Tribunale di Napoli, riferito a condotte asseritamente poste in essere nella carica di Amministratore Delegato della società Randstad Italia s.p.a. (pertanto di operatore economico differente da quello concorrente nella presente procedura), recante la contestazione di una serie di reati legato alla mancata corretta implementazione della normativa in materia salute e sicurezza di cui al d. lgs. n. 81/2008, nonché di quella relativa alla protezione dei lavoratori radio-esposti (d. lgs. n. 230/1995) ed alla tutela di una lavoratrice in gravidanza (d. lgs. n. 151/2001);
- B. in data 24 marzo 2021 il Dott. Ceresa, sempre nella sua precedente qualità di legale rappresentante e datore di lavoro di Randstad Italia Spa ha ricevuto notifica da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica del S.S.R. Emilia Romagna di un verbale n. 19/21 del 24 marzo 2021 in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, riguardante l'asserita mancata formazione in favore di un dipendente somministrato. In relazione a tale verbale, la società ha provveduto all'integrale pagamento della sanzione comminata per € 1.597,06 – pari, nella sostanza al minimo edittale – con conseguenza estinzione del reato secondo quanto previsto dall'art. 24 co. 1 del D.Lgs. 758/94.

In via preliminare occorre rilevare, con riferimento all'ambito soggettivo, che le condotte segnalate debbono essere tenute in considerazione dalla Stazione Appaltante ai fini di valutare l'ammissione dell'operatore economico Randstad HR Solutions, ancorché riferite a condotte poste in essere nell'esercizio di funzioni presso altra società del gruppo Randstad: infatti, secondo quanto indicato nelle Linee Guide ANAC n. 6, par. 3.1 – con affermazione limitata alla fattispecie escludente ex art. 80, comma 5, lett. C che costituisce oggetto delle predette Linee Guida, ma che risulta indubbiamente valida anche con riferimento ai motivi di esclusione previsti alla lett. A del medesimo comma – *“Ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante deve verificare l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lett. C del Codice in capo [...] ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche”*.

La predetta indicazioni conduce a ritenere rilevanti, ai fini della valutazione circa l'ammissione di Randstad HR Solutions, le situazioni segnalata a carico del dott. Ceresa, ancorché poste in essere in funzione della carica ricoperta in differente operatore economico, atteso che la carica ricoperta dal soggetto rientra sicuramente tra quelle elencate all'art. 80, comma 3 e che la cessazione dalla carica stessa risale a periodo inferiore ad un anno dalla trasmissione della lettera d'invito della presente procedura.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, invece, occorre considerare separatamente le due segnalazioni effettuate dall'operatore economico:

- con riferimento alla segnalazione sub lett. A
 - o le Linee Guida ANAC n. 6, al par. 2.1, precisano che *“rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi **accertati con provvedimento esecutivo**, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti*



professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito"

- su posizioni analoghe si schiera costantemente anche la giurisprudenza amministrativa¹ che, nel rammentare che l'art. 80, comma 5, lett. a), del d. lgs. n. 50 del 2016 prevede l'esclusione dalla gara nel caso in cui *"la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del presente codice"*, rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la verifica della gravità e dell'accertamento delle violazioni, senza che occorra che l'accertamento sia definitivo (cioè effettuato con giudicato o provvedimento inoppugnabile), anzi affermando a più riprese che può essere considerato "mezzo adeguato" all'accertamento della "grave infrazione" delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. a) del codice dei contratti pubblici, ogni documento, anche se proveniente dall'autorità amministrativa (e non solo dall'autorità giudiziaria), che consenta un giudizio sulla responsabilità dell'impresa nella causazione dell'evento alla luce della qualificata ricostruzione dei fatti ivi contenuta
- pertanto, pur dovendosi escludere che il solo decreto di rinvio a giudizio costituisca atto sufficiente per fondare la riconduzione delle condotte segnalate alle fattispecie di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 80, comma 5, lett. A o di grave illecito professionale di cui all'art. 80, comma 5, lett. C, non si può escludere, per quanto al momento noto al Seggio di Gara, l'esistenza di provvedimenti esecutivi dell'autorità amministrativa riferiti alle medesime condotte portate all'attenzione del Tribunale di Napoli in sede penale, i quali devono essere oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante
- alla luce delle precedenti considerazioni, **il Seggio di Gara ritiene necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, al fine di richiedere all'operatore economico Randstad HR Solutions di produrre ogni eventuale atto prodotto dalle competenti autorità amministrative e riferito alle condotte oggetto del rinvio a giudizio autonomamente segnalato;**
- con riferimento alla segnalazione sub lett. B
 - unitamente alla segnalazione dell'avvenuta notifica di verbale in materia di di igiene e sicurezza sul lavoro da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica del S.S.R. Emilia Romagna, l'operatore economico ha altresì evidenziato l'avvenuto integrale pagamento della sanzione comminata
 - in base a quanto espressamente previsto dall'art. 24, comma 1 del D. Lgs. 758/1994, l'integrale pagamento della sanzione estingue il reato
 - pertanto, la condotta segnalata dall'operatore economico non può costituire motivo di esclusione in quanto l'art. 80, comma 3 prevede espressamente che *"l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando [...] il reato è stato dichiarato estinto [...]"*.
- **TIM (mandante):** gli allegati predisposti dalla Stazione Appaltante sono integralmente compilati e validamente sottoscritti. L'operatore economico ha inoltre integrato l'istanza di partecipazione con la segnalazione di vicende astrattamente riconducibili ad alcuni dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, distinte in
 - A. Vicende relative a procedura ad evidenza pubblica
 - B. Vicende relative a decisioni dell'AGCM
 - C. Sanzioni irrogate ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In relazione a tali segnalazioni il Seggio di Gara rileva quanto segue:

- **con riferimento alle vicende segnalate sub lett. A:**

¹ Cfr. Cds n. 3876/2018; CdS n. 6787/2018; CdS n. 7387/2019; CdS n. 8294/2019; CdS n. 5564/2020



- le numerose vicende segnalate risultano tutte relative a carenze nell'adempimento di precedenti contratti, astrattamente riconducibili alla disposizione di cui all'art. 80, comma 5, lett. C.;
- in ordine a tale fattispecie l'ANAC ha precisato quanto segue:
 - "6.1 L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.*
 - 6.2 La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che:*
 - 1. le determinazioni adottate dalla stazione appaltante perseguano l'obiettivo di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità;*
 - 2. l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;*
 - 3. l'esclusione sia disposta all'esito di una valutazione che operi un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata."*
- l'oggetto dell'affidamento della presente procedura, costituito dal servizio di progettazione, realizzazione e gestione di percorso formativi risulta differente da quelli coinvolti nelle vicende segnalate da TIM e sinteticamente riportati nel seguente prospetto:

| OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO | RIFERIMENTO VICENDA SEGNALATA DA TIM |
|--|--|
| Fornitura di hardware e servizi accessori | 1) Amministrazioni Pubbliche aderenti alla convenzione Consip Reti Locali 5 5) Città Metropolitana di Venezia 7) Comune di Castelfranco Emilia 9) - 27) Università Ca' Foscari 11) Comune di Terracina 13) - 24) - 32) Università degli Studi di Padova 14) Infocamere 16) Istituto di Istruzione Superiore "Vittorio Veneto" 17) Università degli studi di Teramo 19) - 29) - 31) Politecnico di Torino 23) Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia 25) Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti 26) Unione Territoriale e Intercomunale Sile e Meduna 33) Ministero delle Difesa - Stato Maggiore Esercito - Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto - Comando Trasmissioni - Direzione d'Intendenza |
| Servizi di telecomunicazione (radio, connettività dati, fonia) | 2) Consip 3) Regione Toscana 6) Istituto Oncologico del Veneto 8) Fondo Banche Assicurazioni 10) BIM Gestione Servizi Pubblici 12) Università per Stranieri di Siena 15) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto V 18) Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza 20) Amministrazioni Pubbliche aderenti alla convenzione Consip Telefonia Mobile 7 21) Fondazione Sperimentale Cinematografia 34) Poste Italiane |



| OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO | RIFERIMENTO VICENDA SEGNALATA DA TIM |
|--|---|
| Assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche | 4) Comune di Reggio Emilia 30) Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico CROB Basilicata |
| Servizi di Cloud Computing | 22) Provincia di Lecco |
| Servizi di Posta Elettronica | 28) Provincia di Brescia |

- o Alla luce delle indicazioni espresse da ANAC nelle Linee Guida n. 6 e considerata la diversità dell’oggetto dell’affidamento, il Seggio di Gara ritiene che nessuna delle vicende segnalate dall’operatore economico TIM sub lett. A sia idonea ad incidere in concreto sull’integrità e sull’affidabilità dello stesso in relazione alla specifica attività che lo stesso sarebbe chiamato a svolgere nell’eventualità che risulti aggiudicatario della presente.

- **con riferimento alle vicende segnalate sub lett. B:**

- o In ordine a tale fattispecie l’ANAC ha precisato quanto segue:
[...] la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente: 1. i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- o I provvedimenti segnalati da TIM – peraltro, solo in alcuni casi definitivi – sono riferiti a condotte non incidenti sulla contrattualistica pubblica e risultano posti in essere nell’ambito di mercati differenti da quello oggetto del contratto da affidare come sinteticamente riportati nel seguente prospetto:

| CONDOTTA CONTESTATA | OSSERVAZIONI |
|--|---|
| Condotta abusiva consistente in <ul style="list-style-type: none">• elevato numero di rifiuti di attivazioni di servizi all’ingrosso richiesti dai concorrenti per la fornitura di servizi ai clienti finali;• applicazione di rilevanti sconti alla clientela business nelle aree aperte all’ULL (Unbundling Local Loop) tali da non consentire agli OLO (Other Licensed Operators) di competere in maniera efficace | <ul style="list-style-type: none">• Mercato di riferimento: Telecomunicazioni per operatori privati e business• Provvedimento definitivo• Adozione (confermata da AGCM) di misure idonee a prevenire la commissione di ulteriori illeciti |
| Intesa restrittiva della concorrenza consistente in uno scambio di informazioni prevalentemente commerciali e nel coordinamento dei prezzi e delle comunicazioni agli stakeholder delle condizioni nell’erogazione dei servizi di manutenzione correttiva su linee ULL (i.e., linee in accesso disaggregato) della rete di accesso di Telecom | <ul style="list-style-type: none">• Mercato di riferimento: Telecomunicazioni per operatori business• Provvedimento non definitivo |



| CONDOTTA CONTESTATA | OSSERVAZIONI |
|--|--|
| Abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi all'ingrosso di terminazione SMS consistente in una condotta di compressione dei margini con possibili effetti escludenti dei soggetti infrastrutturati. | <ul style="list-style-type: none">• Mercato di riferimento: Telecomunicazioni per operatori business• Provvedimento non definitivo |
| Intesa restrittiva della concorrenza finalizzata a determinare il repricing dei servizi al dettaglio di comunicazione fissi e mobili in occasione della rimodulazione del ciclo di fatturazione da quadri-settimanale a mensile, restringendo la possibilità dei clienti-consumatori di beneficiare del corretto confronto concorrenziale tra Operatori. | <ul style="list-style-type: none">• Mercato di riferimento: Telecomunicazioni per operatori business e consumer, con esclusione dell'evidenza pubblica• Provvedimento non definitivo |
| Abuso di posizione dominante diretto ad ostacolare lo sviluppo in senso concorrenziale degli investimenti in infrastrutture di rete a banda ultra larga. | <ul style="list-style-type: none">• Mercato di riferimento: vendita all'ingrosso ed al dettaglio di servizi di telecomunicazioni, con esclusione dell'evidenza pubblica• Provvedimento non definitivo• Adozione di misure di self-cleaning, valutata da AGCM ai fini della riduzione della sanzione originariamente disposta |

- Alla luce delle indicazioni espresse da ANAC nelle Linee Guida n. 6 e considerata la diversità del mercato di riferimento e la mancata incidenza delle condotte contestate nell'ambito della contrattualistica pubblica, il Seggio di Gara ritiene che nessuna delle vicende segnalate dall'operatore economico TIM sub lett. B sia idonea ad incidere in concreto sull'integrità e sull'affidabilità dello stesso in relazione alla specifica attività che lo stesso sarebbe chiamato a svolgere nell'eventualità che risulti aggiudicatario della presente procedura.

- **con riferimento alle vicende segnalate sub lett. C:**

- le due sanzioni ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 231/2001, entrambe non accompagnate da alcuna sanzione interdittiva a carico della società, risultano commesse in tempo antecedente rispetto all'ambito temporale di potenziale rilevanza quale grave illecito professionale previsto dall'art. 80, comma 10-bis del D. Lgs. 50/2016: il seggio rileva pertanto che le segnalate circostanze non costituiscono motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5.

Il Seggio di Gara ritiene pertanto necessario, per le ragioni esposte in narrativa, attivare la **procedura di soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, c. 9 del D. Lgs. 50/2016 in favore dell'operatore economico **RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL**.

Alle 16:00 c.ca il Seggio di Gara chiude la seduta. Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante

Il Seggio di Gara



**Politecnico
di Torino**

Area Approvvigionamento
Beni e Servizi

Ing. Fabio Agostino
Ing. Cristina Sergi

Firmato Agostino

Firmato Sergi
